

Bergamo li, 26 marzo 2012

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL SIG. GIULIO BURRO
PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO**

Il Giudice Unico Sportivo Regionale per la Regione Lombardia,

premesse:

- di aver ricevuto in data 20 dicembre 2011 l'esposto del Direttore di gara Sig. Luigi Sessio riguardante la condotta tenuta dal Sig. Giulio Burro, tesserato F.I.B.I.S. FB26A131, nell'ambito della manifestazione sportiva *III Memorial Angelo Pagani (Nino)* svoltasi presso il C.S.B. Federica di Cirimido (CO);
- di aver rilevato dal summenzionato esposto che:
 - o in data 11 ottobre 2011, il Sig. Burro – iscritto alla citata competizione quale tesserato del C.S.M. Magic Green di Desio (MB) – non stringeva la mano ai componenti della coppia avversaria, sigg.ri Bitta e Castiglione, apostrofandoli con il termine “Quei due la”;
 - o nell'ambito della finale di detta competizione avvenuta il 22.10.2011 il sig. Burro, richiamato dall'arbitro sig. Corbetta Carlo per eccessivo tempo di prova biliardo, inveiva contro lo stesso dandogli del bugiardo perché il tempo di prova rilevato dall'arbitro non corrispondeva al vero, persistendo nella prova del biliardo,
 - o al termine della finale anzidetta il direttore di gara si accingeva a salutare con la stretta di mano la coppia Belardi/Burro, ricevendo da quest'ultimo un gesto, con la mano, di non gradire il saluto;
- in data 25.02.2012 il Giudice Unico Sportivo Regionale disponeva la convocazione del tesserato Burro Giulio;
- il Sig. Burro Giulio non si presentava all'udienza, né presentava alcun atto e/o documento a propria difesa entro il termine assegnatogli;
- non vi è ragione alcuna per porre in dubbio quanto contenuto nell'esposto presentato dal Direttore di gara.

Tutto ciò premesso, in applicazione di quanto previsto dal vigente Regolamento di Giustizia Federale F.I.B.I.S., il Giudice Unico Sportivo Regionale, ritenuta integrata la violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia F.I.B.I.S., tenuto conto dei criteri per la determinazione delle sanzioni di cui all'art. 26 del Regolamento di Giustizia in relazione al presente caso,

APPLICA

al tesserato BURRO GIULIO sopra generalizzato la sanzione della sospensione di giorni 30 da ogni attività federale.

Si dispone che il presente avviso venga notificato al tesserato Giulio Burro sopra generalizzato presso la sua residenza ovvero presso il domicilio dello stesso, ove eletto, nonché presso la sede del Comitato Provinciale di Milano.

Il Giudice Unico Sportivo Regionale per la Regione Lombardia

Avv. Maurizio Locafelli

